

CONTABILITA' E BILANCIO

di **CRISTIANO CORGHI****Ricapitalizzazioni: sospensione con un occhio al 2021**

La deroga impone comunque agli amministratori un'attenta valutazione delle situazioni infrannuali successive alla chiusura dell'esercizio, evidenziando la necessità di organizzare correttamente gli eventuali provvedimenti assembleari.

Il Notariato è intervenuto con lo Studio 88/2021 (pubblicato il 19.05.2021) in relazione agli aspetti interpretativi e gestionali della norma in vigore, e in particolare dell'art. 1, c. 266, L. 178/2020. La disposizione è sostitutiva dell'art. 6, D.L. 23/2020 e concede un termine decisamente ampio per provvedere alla copertura delle **perdite definibili come rilevanti** in relazione alle previsioni civilistiche (segnatamente, gli artt. 2446, 2447 e 2482- *bis* e 2482- *ter* C.C.).

Il riferimento espresso va alle situazioni emergenti dai bilanci in corso al 31.12.2020, per i quali l'approvazione del bilancio relativo al **5° esercizio successivo** rappresenta l'ultimo momento per la ricapitalizzazione, anche relativamente a perdite formate in esercizi precedenti.

Rispetto ai doveri imposti ad amministratori, sindaci e revisori, si nota tuttavia come il provvedimento (non estendibile per espressa previsione alle perdite derivanti da esercizi in corso successivamente al 31.12.2020), indichi la necessità di porre particolare attenzione all'analisi dei **fatti successivi alla chiusura dell'esercizio 2020**, in linea con quanto imposto dai principi contabili nazionali (in particolare dall'OIC 29), anche per verificare la situazione infrannuale 2021, che a sua volta potrebbe imporre obblighi di ricapitalizzazione (rispetto all'eventualità di perdite che, depurate da quelle relative all'esercizio 2020, potrebbero portare all'applicazione delle stesse norme civilistiche).

Se la situazione verificata dopo la chiusura dell'esercizio 2020 dovesse, in altre parole, portare il capitale **al di sotto del minimo legale**, gli amministratori potrebbero essere chiamati alla tempestiva convocazione di un'assemblea che, in veste straordinaria, deliberasse la copertura della perdita e il reintegro del capitale al minimo legale, evitando cause di scioglimento. Anche le previsioni dell'art. 2484 C.C. infatti, sono da considerare sospese unicamente per le perdite derivanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2020.

Al verificarsi di tali presupposti, quindi, gli amministratori sarebbero comunque chiamati a effettuare la redazione di una situazione infrannuale corredata da eventuali **osservazioni dell'organo di controllo** e/o di revisione oltre che dalla **relazione degli amministratori**, provvedendo a una tempestiva convocazione dell'assemblea per l'adozione dei provvedimenti opportuni, tra cui appare legittima anche la sospensione eventuale degli obblighi di ricapitalizzazione per un periodo massimo coincidente con quello previsto dalla norma (approvazione del bilancio 2025).

Rispetto al potenziale riferimento al bilancio 2020 quale base per l'assunzione dei provvedimenti, la norma non sembra infatti porre alcun dubbio. La stessa giurisprudenza ha infatti affermato (ad esempio con la sentenza 21.01.2020, n. 1187) come il **bilancio relativo all'esercizio precedente** possa rappresentare il documento di riferimento qualora lo stesso possa essere considerato " *attuale* ", dovendo per forza la locuzione essere riferibile all'avvenuta analisi dei competenti organi societari dei **fatti di rilievo** avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

In questa direzione il Notariato (Comitato Regionale Campania, Massima n. 6) ha semplicemente fissato un riferimento temporale massimo di retrodatazione della situazione infrannuale utilizzata dagli amministratori, stabilito in **120 giorni salvo deroghe** specifiche e comunque da correlare alla necessaria analisi di cui sopra, al fine di rendere massimamente trasparente rispetto ai soci il comportamento assunto rispetto agli obblighi di ricapitalizzazione riscontrati.

Il tutto, in modo tale da riportare l'analisi della situazione patrimoniale alle correnti variabili societarie, considerazione avvalorata anche dal fatto che rispetto alle prospettive infrannuali di continuità aziendale non risulterebbe applicabile la deroga prevista dall'art. 38- *quater* L. 77/2020, riferibile unicamente agli esercizi in corso al 31.12.2020.

Da qui per gli amministratori l'obbligo di informare i soci, facendo leva sulla relazione alla situazione patrimoniale di periodo, rispetto ad eventuali dubbi significativi sui presupposti di continuità, evidenziando correttamente i rischi e proponendo gli eventuali correttivi rispetto al ripristino dei presupposti di cui all'art. 2426 C.C.

Su questa linea, infine, si inserisce anche implicitamente la posizione del **Notariato di Milano**, ammettendo con l'emanazione della Massima 196 (sostitutiva della Massima 191 interpretativa dell'art. 6, D.L. 23/2020) la facoltà di